TRASFORMAZIONE DELL'ENTE DI RINASCITA AGRARIA PER LE TRE VENEZIE IN «ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE»

Art. 10

Il Commissario del Governo deve sentire il parere del Comitato consultivo:

a) sulla proposta di revoca del direttore generale;

b) sul progetto di bilancio e sul rendiconto consuntivo;

c) sulla richiesta di attribuzione di immobili e sui relativi piani di trasformazione;

d) sugli acquisti, sulle alienazioni o concessioni di beni ammobili;

e) sulla accensione e cancellazione di ipoteche;

f) sulla costituzione di societa' o enti e sulla partecipazione ad essi;

g) sulla stipulazione di mutui, emissione di obbligazioni, concessione di contributi ed in genere in tutti i casi previsti dalle disposizioni della presente legge o dal regolamento per la sua esecuzione.

Egli puo' inoltre promuovere il parere del Comitato consultivo ogni qualvolta lo creda opportuno.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in «Ente nazionale per le Tre Venezie»
Estremi	Legge 27 novembre 1939, n. 1780
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-dell-ente-di-rinascita-agraria-per-le-tre-venezie-in/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it